

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 1 LI, 22.01.2004	OGGETTO: STATUTO COMUNALE - TESTO COORDINATO
------------------------	--

L'anno duemilaquattro il giorno Ventidue del mese di Gennaio nel proprio Ufficio

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE con provvedimento N. 36 del 30.10.2003 questo Consiglio Comunale deliberò:

- "1) di apportare, per quanto sopra esposto, al vigente Statuto Comunale le modifiche allegate al presente atto;
- 2)-il Sindaco è autorizzato a pubblicare all'Albo Pretorio del Comune, entro un mese dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, un testo coordinato delle disposizioni relative allo Statuto del Comune di Sinagra"

CHE tale provvedimento, divenuto esecutivo il 19.11.03, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 30.11.2003 al 31.12.2003, con la conseguenza, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, N. 48, e s.m.i., che le modifiche statutarie relative sono entrate in vigore il 31.12.2003;

CHE tali modifiche statutarie sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla GURS n. 2 del 9.01.2004;

RITENUTO, nel rispetto del termine come sopra assegnato dal Consiglio Comunale, di provvedere alla pubblicazione del Testo coordinato dello Statuto Comunale;

DATO ATTO che lo Statuto Comunale, approvato originariamente con la deliberazione Consiliare n. 5 dell'1.2.1993, è stato, successivamente modificato con le delibere Consiliari n. 30 del 30.3.95, n. 46 del 18.7.2002, e, da ultimo, con il provvedimento n. 36/2003, succitato;

DATO ATTO, sulla scorta di tali deliberazioni, che il testo coordinato dello Statuto Comunale viene ad essere quello allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.3.1963, n° 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Siciliana dalla Legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali nn.23/98, n. 25/2000 e 30/2000;

VISTO il decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la circolare n. 2 del 13.4.2001 dell'Assessorato degli Enti Locali, ora Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali;

DETERMINA

- 1) il testo coordinato dello Statuto del Comune di Sinagra, da pubblicare, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 36/2003, succitata, è quello allegato alla presente in parte integrante e sostanziale.
- 2) Tale atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO

-F.to IOPPOLO Sig. Vincenzo -

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consec
dal 25 GEN. 2004 al 08 FEB. 2004

Dalla Residenza Comunale, li 22 GEN. 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

E copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, li 22 GEN. 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SINAGRA

Provincia di Messina

STATUTO COMUNALE

Testo Coordinato

Il presente testo coordinato dello Statuto Comunale è stato redatto in adempimento a conforme disposto di cui alla Deliberazione Consiliare n°36 del 30/10/2003, esecutiva, recante: "Statuto Comunale – Revisione".

Sinagra 7 7 667 2004

Il Sindaco
Ioppolo Vincenzo

STATUTO DEL COMUNE DI SINAGRA

(PROVINCIA DI MESSINA)

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

ART.1 – AUTONOMIA DEL COMUNE

1. Il Comune di Sinagra è Ente Locale autonomo, titolare di poteri e funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, tende ad affermare e rafforzare il principio della democrazia e della trasparenza amministrativa.

ART.2 – AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune rappresenta la comunità locale, ispira la propria azione al principio della solidarietà, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, civile e culturale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica e sociale della comunità.

2. Il Comune ha il compito di favorire lo sviluppo morale e materiale della propria comunità e di valorizzare la democrazia e l'autogoverno popolare, stimolando la conoscenza, il dibattito e la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

3. Il Comune promuove il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni, favorisce lo sviluppo delle Associazioni democratiche e riconosce la funzione ed il ruolo delle Organizzazioni dei Lavoratori e degli Imprenditori.

4. Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità, l'effettività del diritto allo studio, alla cultura ed alla educazione permanente e riconosce nella biblioteca comunale una struttura fondamentale per assolvere i bisogni informativi e culturali della comunità.

5. Il Comune riconosce nella famiglia la cellula vitale della comunità e riconosce i bambini ed i giovani come risorsa preziosa per la Comunità impegnandosi a promuovere azioni volte alla tutela e alla promozione della famiglia e dei giovani.

6. Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed, in particolare per i giovani, anche in collaborazione con le Organizzazioni Sindacali e del Volontariato.

7. Il Comune riconosce pari dignità di rapporto con le Associazioni alle quali è concessa facoltà di richiedere ai competenti organi la consultazione nelle materie di competenza.

8. Il Comune riconosce e si impegna a salvaguardare il diritto imprescindibile di ciascun cittadino alla tutela dell'ambiente e del territorio.

9. Il Comune promuove e sostiene lo sviluppo della piccola e media impresa e dell'artigianato con iniziative atte a stimolarne l'attività e la loro tutela, vigilando per evitare eventuali infiltrazioni malavitose nella società, quali il racket delle estorsioni, la mafia e l'usura, favorendo e promovendo al riguardo l'associazionismo tra i commercianti e gli imprenditori.

10. Il Comune promuove la tutela e lo sviluppo delle aree di particolare interesse agricolo valorizzando l'agricoltura di qualità e le esperienze di agricoltura biologica.

11. Il Comune concorre assieme agli altri Enti a ciò preposti, a favorire la realizzazione al diritto alla prima casa per tutti i cittadini.

12. Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la promozione di tempi di modalità dell'organizzazione di vita adeguati alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori favorendo le pari opportunità.

13. Il Comune riconosce i bambini e i giovani come risorse preziose per la Comunità e considera il diritto allo studio prerogativa inalienabile dei giovani e contribuisce insieme alle famiglie, alla scuola ed agli altri soggetti preposti alla loro educazione civile, nonché ad assicurare loro la più ampia partecipazione alle scelte della comunità locale.

14. Il Comune promuove per i propri cittadini e per i suoi ospiti la qualità, il rispetto della vita e la cultura della pace, intraprendendo iniziative socio-culturali, di accoglienza, di solidarietà, di informazione, di educazione e di cooperazione che tendano a fare del Comune un territorio di pace con una Comunità che tuteli i diritti di tutti, compresi quelli di etnie e religioni diverse e che estenda l'efficacia della democrazia alle categorie più deboli e disagiate, impegnandosi a porre in essere ogni azione per l'educazione alla pace ed il rigetto di ogni azione di guerra tra i popoli.

ART.3 IL TERRITORIO E LA SEDE COMUNALE

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art.9 della legge 24.12.1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica; ha una estensione di Ha 2.392 e confina con i comuni di Tortorici, Ucria, Raccuja, S.Angelo di Brolo, Ficarra, Naso e Castell'Umberto. Per le variazioni territoriali si applicano le disposizioni di cui agli artt.8, 9, 10 e 11 della L.R. 23.12.2000, n.30.

2. La sede del Comune è sita in Piazza S.Teodoro n°1 e può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. In essa si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni Comunali. Solo per esigenze particolari potranno essere autorizzate riunioni degli Organi e delle Commissioni in altra sede.

3. Gli Organi e le Commissioni di cui al precedente comma, per disposizioni regolamentari, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

4.Gli uffici comunali possono, in parte, essere decentrati, con deliberazione dell'organo competente, in altra sede per esigenze funzionali.

ART.4 STEMMA – GONFALONE – FASCIA TRICOLORE

1.Lo stemma ed il gonfalone sono quelli autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica dell'8.11.1977, registrato alla Corte dei Conti il 23.1.1977, trascritto nel Registro Araldico della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 14.12.1977.

2.La fascia tricolore è completata con lo stemma della Repubblica italiana e del Comune di Sinagra.

3.L'uso dello stemma, del gonfalone, e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4.Il Comune, per promuovere l'immagine del Paese, con Delibera G.M. n° 41 del 12.03.2001, ha adottato la definizione di << SINAGRA, "LA PERLA DEI NEBRODI" >>.

ART.5 – LE FUNZIONI DEL COMUNE

1.Il Comune, nel perseguire le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, tenendo presenti gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della regione, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta Europea della Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il 15 Ottobre 1985, ratificata con legge 30 Dicembre 1989, n.439.

2.L'attività del Comune è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della economicità della gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue, inoltre, obiettivi di trasparenza e semplificazione.

3.Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la formula del gemellaggio.

4.Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali e concorre alla difesa del paesaggio anche al fine di sviluppare il turismo e le attività economiche connesse.

5.L'attività del Comune si armonizza con la Carta delle Nazioni Unite, anche attraverso l'adesione ad Associazioni con Enti riconosciuti dalla Comunità Europea e dall'O.N.U. .

ART.6 – SERVIZI SOCIALI

1.Il Comune, nel quadro della sicurezza Sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche sia in denaro che in natura, a favore di singoli o di gruppi, assicurando, in particolare, i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi.

2. Il Comune concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compresi quelli di protezione civile, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale. Concorre,

altresì, ad assicurare, con l'Unità Sanitaria Locale, come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della Comunità Locale, la tutela della salute dei singoli, con particolare riguardo all'ambiente ed ai luoghi di lavoro.

3. Per quanto non espressamente riservato ad altri Enti, concorre alla promozione e al recupero dello stato di benessere dei suoi cittadini.

4. Il Comune attua, secondo le modalità previste nelle leggi nazionali e regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare adeguate strutture ed a facilitare il diritto allo studio, specialmente l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

5. Il Comune tutela e valorizza: il patrimonio storico, librario, artistico, monumentale, anche promovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

6. Il Comune concorre, con gli altri Enti pubblici e Associazioni ed in collaborazione con le forze sociali, a favorire, esaltandone i valori, un ruolo attivo e la presenza delle persone anziane nella società.

7. Il Comune persegue l'obiettivo dell'eliminazione di ogni forma di disagio sociale.

8. Il Comune promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile. Opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione e di devianza.

9. Il Comune tutela gli interessi dei non vedenti e riconosce all'Unione Italiana Ciechi, nell'ambito delle prerogative ad essa concesse dalle leggi, la possibilità di presentare istanze, proposte, petizioni, per la tutela degli interessi collettivi dei ciechi.

ART.7 – SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale e la tutela del consumatore. Favorisce l'associazionismo e la cooperazione come strumenti di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.

2. Il Comune promuove con la collaborazione degli altri enti pubblici e privati interventi finalizzati alla protezione della natura, del territorio, del patrimonio artistico, monumentale ed ambientale.

ART.8 – ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune favorisce, per quanto di competenza e nel rispetto degli strumenti urbanistici, una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.

2. Il Comune in particolare:

a) Vigila affinché l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali;

- b) Attua un rigoroso controllo di tutto il territorio al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica;
- c) Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo per il soddisfacimento delle esigenze della comunità e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva anche per il superamento delle barriere architettoniche;
- d) Promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia Regionale, la realizzazione di opere di rilevante interesse locale.

ART.9 – PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune, per quanto di propria competenza.

a) Determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante i piani generali e settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione;

b) assicura, nella formazione ed attuazione di tali strumenti programmatici, la partecipazione dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio, nonché, con pubbliche riunioni, dei singoli cittadini;

c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune partecipa, nei modi e forme stabiliti dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.

ART.10 – INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e delle relazioni con i cittadini e cura a tal fine l'adozione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

2. La Giunta Comunale relaziona e organizza al riguardo conferenze ed incontri; può stabilire rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audio-visivi, ed istituire forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di essere informata sull'attività amministrativa ed esprimere le proprie esigenze.

3. Il Comune attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai relativi regolamenti.

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

ART.11 – ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezione e nomina, durata in carica e, inoltre, ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità.

2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

3. La Giunta è organo di promozione, iniziativa e di amministrazione.

4. Il Sindaco, nella qualità di capo dell'Amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'Ente; per i servizi di competenza statale, è ufficiale di governo.

5. Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato, essi debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. I soggetti che hanno l'obbligo di astenersi devono allontanarsi dall'adunanza.

6. Per l'applicazione della L.R. 15.11.1982, n.128 e successive modifiche ed integrazioni, per la pubblicità della situazione patrimoniale e per le spese elettorali ai sensi dell'art.53 della L.R. 1.9.1993, n.26, con l'obbligo di deposito della dichiarazione preventiva e del rendiconto, trovano applicazione le relative norme regolamentari.

ART.12 – I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, in seguito alla adozione da parte del Consiglio Comunale della relativa delibera. Ad essi, che rappresentano l'intero Comune, non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.

3. Il Sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro trenta giorni dalla presentazione al Segretario, alle interrogazioni presentate dai consiglieri.

4. Le mozioni, presentate dai consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il Sindaco esporrà la posizione dell'Amministrazione.

5. Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri assegnati.

7. Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.

8. Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non ne sia stata data comunicazione al Segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

9. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabiliti dal regolamento.

10. I consiglieri qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione.

1. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

12. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al Consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

13. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale possono essere motivatamente revocati con le stesse modalità di elezione per cattivo esercizio delle proprie funzioni.

ART.13 – IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Il Consiglio Comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politico-amministrativa del Comune con atti che impegnano la responsabilità degli Organi e/o dei dirigenti cui sono rivolti.

3. Nell'ambito di quanto stabilito dall'art.32, comma 2, della legge 8.6.90, n.142, così come recepito con L.R. 11.12.91, n.48, e modificato dalla L.R. 26.8.92, n.7, il Consiglio è competente per gli atti che predeterminano i modi e le condizioni della successiva attività comunale.

4. Il Consiglio Comunale esercita il controllo politico-amministrativo: mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione del revisore dei conti; l'istituzione di commissioni consiliari speciali, come previsto dal successivo art.16; segnalando all'Assessorato Enti Locali, per l'applicazione dell'art.40 della Legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal secondo comma dell'art.27 della L.R. 26.8.92, n.7; esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della Giunta, come previsto dall'art.12 della L.R. 7/92, e sulla relazione semestrale di cui all'art.17 della L.R.7/92; approvando una mozione di sfiducia al Sindaco, votata per appello nominale con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

5. L'elezione, la composizione e la durata in carica dei Consiglieri sono regolate dalla legge così come le indennità e lo status dei consiglieri.

6. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

ART.14 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie od urgenti.

2. Il consiglio comunale è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri in carica con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questo, dando precedenza alle proposte del sindaco.

3. La riunione deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione.

4. In caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta; in caso di convocazione d'urgenza detto termine è ridotto a 24 ore.

5. Nei casi di convocazione d'urgenza è fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.

6. L'ordine del giorno del Consiglio Comunale, predisposto dal suo Presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.

7. Tutte le proposte di deliberazioni consiliari iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del Comune almeno tre giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima nei casi di urgenza.

8. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il Presidente del Consiglio potrà assicurare una adeguata e preventiva informazione.

9. L'avviso di convocazione del consiglio comunale contenente l'ordine del giorno deve essere affisso all'albo pretorio.

10. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, al Presidente del Consiglio, o ad ognuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

11. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere munita del parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

12. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dalla legge e/o dal regolamento del Consiglio.

13. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.

14. La mancanza del numero legale all'inizio o durante la seduta comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza un nuovo, ulteriore avviso di convocazione.

15.Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

16.Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno."

ART. 15 – COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI

1.Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di un rappresentante di ogni gruppo.

2.La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3.Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni.

4.Le Commissioni hanno facoltà di chiedere la presenza, alle proprie riunioni, dei titolari degli Uffici, nonché degli Amministratori e del Segretario Comunale.

5.Le Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto di ufficio e possono procedere ad udienze conoscitive.

ART.16 – COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

1.Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire Commissioni Speciali per lo studio di specifici problemi oppure per controllare specifiche attività. In quest'ultimo caso la presidenza della Commissione viene assegnata ad un Consigliere Comunale del gruppo di minoranza.

2.Per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni Speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3.Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure delle attività relative.

4.La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART.17 – RISULTANZE DEI LAVORI

Le Commissioni di cui agli artt.15 e 16 esprimono i pareri richiesti o riferiscono i risultati delle attività loro affidate al Consiglio nei termini stabiliti dal Regolamento.

ART.18 – REGOLAMENTO INTERNO

1.Fermo restando il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco e della Giunta, apposito regolamento interno disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

2.Il Regolamento interno di cui al precedente comma dovrà, in ogni caso disciplinare:

- a)-la costituzione dei gruppi consiliari e la conferenza dei capi gruppo;
- b)-la disciplina delle sedute e della verbalizzazione;
- c)-la presentazione di interrogazioni e mozioni;
- d)-l'organizzazione dei lavori del Consiglio, anche attraverso la razionalizzazione temporale degli interventi.

ART.19 – LA GIUNTA MUNICIPALE

- 1.La Giunta Municipale è composta dal Sindaco e da n.5 Assessori.
- 2.Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale.La scelta degli assessori deve riguardare soggetti, inclusi i consiglieri comunali eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni alle cariche di Consigliere Comunale e di Sindaco. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del Sindaco.
- 3.La nomina, la durata in carica, la revoca, le dimissioni e la decadenza sono disciplinate dalla legge.

ART.20 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE

- 1.La Giunta Comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, con avviso del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce, che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
- 2.Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa Giunta.
- 3.La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.
- 4.Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitate ad assistervi i Responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.
- 5.Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Municipale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere munita del parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile

ART.21-ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

- 1.La Giunta Municipale collabora con il Sindaco nell'amministrazione dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali, svolgendo anche attività propositiva nei confronti del Consiglio Comunale.
- 2.La Giunta Municipale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti.
- 3.La Giunta Municipale attua gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale e, in particolare, quelli risultanti dal Bilancio di Previsione e dai documenti programmatici; conferisce gli indirizzi per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge ai funzionari Responsabili di Area; esercita poteri di proposta al Consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo

Statuto e dai Regolamenti. In particolare, spetta alla Giunta formulare la proposta di Bilancio di Previsione, la proposta del Rendiconto e quella del Piano triennale delle OO.PP. e del relativo elenco annuale dei lavori.

ART.22 – IL SINDACO

1. Il Sindaco viene eletto nei modi e nei termini di cui all'art.1 della L.R. 26.8.1992, n.7.

2. Il Sindaco nomina tra gli Assessori il Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché di sospensione secondo l'art. 59 del D.Lgs. n.267/2000. Qualora si assenti o sia impedito anche il Vice Sindaco fa le veci del Sindaco, in successione, il componente della Giunta più anziano di età.

3. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del Segretario e dei Funzionari Responsabili di Area. E', pertanto, l'organo esecutivo a competenza generale residuale.

4. Il Sindaco, salve le ipotesi escluse dalla legge, può delegare a singoli assessori le attribuzioni di sua competenza ed ha potere di sostituzione e di surroga.

5. Degli atti adottati dal Sindaco è data informazione ai capigruppo consiliari secondo le disposizioni di legge.

6. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e provvede alla esecuzione degli atti.

7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e del Comune di Sinagra.

ART. 23 –SINDACO E GIUNTA-ASSUNZIONE E CESSAZIONE DALLA CARICA

1. L'entrata in carica del Sindaco interviene con la proclamazione.

2. Il provvedimento del Sindaco relativo alla nomina della Giunta è immediatamente esecutivo.

3. I componenti della Giunta Comunale, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni , prestano giuramento dinanzi al Segretario Comunale secondo la formula prescritta per i Consiglieri Comunali. Il rifiuto del giuramento comporta la decadenza. Prima dell'immissione nella carica vanno, altresì, rese e depositate da parte degli assessori le dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica secondo l'art.58 del D.lgs n.267/2000.

4. Le dimissioni del Sindaco e degli assessori sono depositate presso la Segreteria Comunale o formalizzate in seduta degli organi collegiali. Esse sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

5. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

6. Sino all'insediamento del Commissario straordinario, il ViceSindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta."

TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE – INIZIATIVA POPOLARE – ORGANISMI DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CONSULTAZIONE

ART.24 – ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

1.Sono istituti della partecipazione:

- a) l’iniziativa popolare;
- b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
- c) il referendum consultivo;
- d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- e) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi.

ART.25 – L’INIZIATIVA POPOLARE

1.Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare istanze, petizioni e proposte che riflettano interessi di pubblica valenza.

2.Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere sottoscritte in forma autentica dai firmatari ed indicare il domicilio elettivo per la comunicazione delle determinazioni adottate nel merito. Le proposte devono essere articolate e mirate ad interessi concreti da cui emerga la partecipazione alla gestione della cosa pubblica.

3.Le istanze, petizioni e le proposte, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, la quale ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione di promotori, sono esaminate dalla Giunta Comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione nella segreteria comunale.

4.Il Sindaco comunica l’esito delle istanze, petizioni e proposte entro cinque giorni dalla data della decisione al loro primo firmatario, informandone il Consiglio Comunale nella prima seduta.

ART.26 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1.Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione di cittadini singoli ed associati, garantendone, con apposita regolamentazione, l’effettivo esercizio al fine di attuare concretamente il principio costituzionale del buon andamento e della imparzialità dell’azione amministrativa.

2.Il Comune, a tale scopo:

a) promuove la formazione di organismi di partecipazione cittadina che, articolati per materia e/o aggregazione di interessi, costituiscono l’effettiva espressione di legittime istanze e, quali specifici interpreti delle stesse, siano capaci di stabilire rapporti con i poteri costituzionali;

b)valorizza le organizzazioni del volontariato, le associazioni che perseguono scopi senza fini di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico;

c)organizza una conferenza ordinaria annuale congiunta con le associazioni in occasione della sessione del Bilancio;

d)promuove la consultazione degli organismi di partecipazione sportivi, culturali, ecc., regolarmente costituiti, anche su loro richiesta, sulle materie di competenza.

3.Il Comune istituisce un albo comunale, da aggiornare periodicamente, in cui siano inserite le associazioni che hanno titolo alla partecipazione.

4.L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti gli organismi e formazioni sociali.

ART.27 – PRATICA SPORTIVA

1.Il Comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva ad ogni livello. In particolare, tutela l'attività sportiva motoria, ricreativa, promozionale ed agonistica, nel rispetto delle competenze degli altri enti preposti e della normativa vigente, salva l'applicazione di tariffe d'uso che coprano i costi di gestione.

2.Il Comune assicura, attraverso regolamentazione della propria autonomia impositiva e finanziaria, nel quadro delle tasse e diritti per servizi pubblici, le risorse ed il sovvenzionamento delle attività sportive.

3.Il Comune privilegia, nella strutturazione dei servizi, quelli relativi alla programmazione, costruzione e gestione dei nuovi impianti per la pratica sportiva, assicurando il coordinamento con quelli di istruzione scolastica, formazione professionale, turismo, lavori pubblici ed urbanistica.

ART.28 – RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1.Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini ed agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione e senza lucro, le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo.

2.Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:

a)la formazione di comitati e commissioni;

b)dibattere problemi;

c)sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO

ART.29 – INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi su argomenti che riguardano materie di esclusiva competenza locale e di interesse per l'intero territorio comunale ad esclusione di quelli vietati per legge.

2. E' indetto, altresì, referendum consultivo su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui al precedente comma, quando lo richiedono almeno il 15% dei votanti alle elezioni della Camera dei Deputati precedenti la richiesta del referendum.

ART.30 – DISCIPLINA DEI REFERENDUM CONSULTIVI

1. La richiesta di svolgimento dei referendum di cui al comma 2 del precedente articolo deve essere fatta da un "Comitato promotore" costituito da almeno 25 iscritti nelle liste elettorali del Comune. La ammissibilità dei referendum, sia riguardo alla materia che alla formulazione dei quesiti, nonché la loro indizione, sono deliberati dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla richiesta.

2. Non si farà luogo al referendum qualora l'Amministrazione Comunale adotti provvedimenti di accoglimento della proposta referendaria.

3. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

4. Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.

5. Sul medesimo argomento è consentita una sola tornata referendaria nell'arco di quattro anni.

6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati ed in conformità con l'esito degli stessi, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.

7. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso il Consiglio Comunale.

8. I referendum sono indetti dal Sindaco, al quale compete anche la proclamazione dei relativi risultati.

CAPO III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 31 – ISTRUTTORIA PUBBLICA

1. Gli strumenti urbanistici, i piani commerciali, i piani e i programmi di opere pubbliche di uso del suolo e del sottosuolo in materia ambientale, che incidono in modo rilevante

sull'economia e sull'assetto del territorio possono essere attivati anche su iniziativa popolare attraverso petizioni che manifestino interessi oggettivi della collettività ed equilibrino i rapporti delle comunità di base che esistono sul territorio, risultando equanimi per la valorizzazione delle risorse e per la distribuzione degli investimenti.

2.A tal fine, i portatori di interessi possono chiedere l'esame delle loro proposte, corroborate da relazioni tecniche, al Consiglio Comunale il quale, previo pubblico avviso, si pronuncia motivatamente entro 120 giorni dal ricevimento sulla relativa validità, sentita una commissione speciale appositamente incaricata e costituita in applicazione delle disposizioni previste in materia dal presente Statuto. Nella stessa sede sono esaminate le osservazioni scritte di tutti coloro che intendono esprimere orientamento al riguardo.

3.Nel caso di adesione, il Consiglio delibera di avviare le procedure di legge garantendo la disponibilità e l'accesso degli atti istruttori perché in ogni momento se ne possa verificare la conformità.

ART.32 – DIRITTO DI ACCESSO AI PROVVEDIMENTI E INFORMAZIONI AI CITTADINI

1.Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.

2.Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di Legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3.Anche in presenza del diritto di riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

4.Con apposito regolamento è assicurata ai cittadini del Comune, Enti ed Associazioni il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei costi di riproduzione e di ricerca, salvi gli obblighi fiscali di legge.

5.Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure.

6.Il regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, assicura agli Enti, alle Organizzazioni di Volontariato e alle Organizzazioni e/o Associazioni economiche e sociali, la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi.

ART.33 – DIRITTO DI UDIENZA DEI CITTADINI

1.Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza.

2.Il diritto di udienza può essere esercitato davanti al Sindaco, alla Giunta Municipale o ai Funzionari dagli stessi delegati.

3.L'udienza deve essere richiesta per iscritto e deve avere luogo entro dieci giorni dalla richiesta, con preavviso non inferiore a ventiquattro ore, a meno che non sussistano ragioni motivate di provvedimenti urgenti.

TITOLO IV – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE – SERVIZI PUBBLICI -

ART.34 – COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

1.Il Comune promuove la realizzazione di forme di gestione associata con altri Comuni ed Enti Locali e favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni ed altri Enti Pubblici.

2.Il Comune in collaborazione con altri Comuni e sulla base di programmi promuove attività e opere d'interesse comprensoriale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3.Il Comune utilizzerà, d'ordinario, i seguenti strumenti:

- a) protocollo d'intesa;
- b) la convenzione;
- c) il consorzio;
- d) l'accordo di programma.

ART. 35 – PROTOCOLLO D'INTESA

1.Il Sindaco per la realizzazione di obiettivi e finalità di interesse pubblico può stipulare con soggetti pubblici e privati accordi e intese di massima che saranno successivamente sottoposte al vaglio e alla ratifica dei competenti Organi Comunali.

ART.36 – CONVENZIONI

1.Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi pubblici.

2.Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART.37 – CONSORZI

1.Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme in materia vigenti.

2.A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo Statuto del consorzio.

3.La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio. Lo Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4.Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio."

ART.38 – ACCORDI DI PROGRAMMA

1.Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2.L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni.

3.Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

ART.39 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

1.Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, privilegiando, ove possibile, la realizzazione di esperienze di gestione associata.

2.La gestione è ispirata al metodo della programmazione ed assume l'importanza di assicurare forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti.

TITOLO V - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART.40 – PRINCIPI GENERALI

1.L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente Statuto privilegiando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla sfera burocratica.

2.Nell'azione amministrativa e nella organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente Statuto, nonché del buon andamento ed

imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione e lo snellimento delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi.

3.Particolare cura è riservata all'applicazione della Legge 7.8.90, n.241, recante:"nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come recepita dalla L.R. n.10/91, nonché ai relativi regolamenti attuativi.

ART.41 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI-

1.L'organizzazione degli Uffici Comunali è improntata a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza della gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, assicurando un adeguato livello qualitativo dei servizi.

2.L'articolazione della struttura ha carattere strumentale rispetto alle funzioni ed alle finalità istituzionali e agli obiettivi e ai programmi dell'Ente

3.Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, definisce l'organizzazione degli uffici, in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini.

ART.42-IL SEGRETARIO COMUNALE-

1.Il Segretario Comunale, dipendente dell'apposita Agenzia prevista dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.P.R. 465/97, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.

2.Il Segretario comunale partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio, curando la verbalizzazione degli atti, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza nei confronti degli organi del Comune.

3.Al Segretario Comunale può essere conferito dal Sindaco l'incarico di Direttore Generale.

ART.43-I RESPONSABILI DI AREA E/O SERVIZI-INCARICHI DIRIGENZIALI-

1.Si qualificano Responsabili di Area e/o Servizi i soggetti investiti di funzioni dirigenziali di Aree e/o Servizi.

2.I Responsabili di Area e/o servizi assicurano, con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, ai quali essi sono tenuti a prestare la più ampia collaborazione.

3.Il Sindaco e la Giunta possono impartire direttive contenenti i criteri e le finalità cui essi devono ispirarsi nell'esercizio della propria concreta attività di gestione.

4.Essi rispondono direttamente ed esclusivamente del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti , nonché della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro affidati.

5. Nell'esercizio delle loro competenze, i Responsabili di Area e/o Servizi sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

6. Gli incarichi di Responsabili di Area e/o Servizi con funzioni dirigenziali sono conferiti dal Sindaco in base a criteri di capacità e competenza professionale, tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza, con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. Tali incarichi hanno durata comunque non superiore alla durata del mandato del Sindaco e sono revocabili in ogni tempo.

ART.44 – CONFERENZA DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DI AREA.

1. Per raccordare tra loro le funzioni delle singole Aree di attività è attivabile la conferenza dei Funzionari Responsabili di Area.

2. La conferenza dei Funzionari Responsabili di Area è composta:

- a) dal Segretario Comunale che la presiede;
- b) dai Responsabili di Area.

3. La conferenza dei Funzionari Responsabili di Area ha, in particolare, il compito di:

- a) definire l'iter dei procedimenti coinvolgenti più Aree di attività;
- b) definire, nei casi dubbi, le competenze relative a nuovi servizi o adempimenti.

4. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa in materia vigente, alla Conferenza dei Funzionari Responsabili di Area spettano, altresì, funzioni propositive, consultive ed organizzative.

ART.45 – INCARICHI A CONTRATTO-

1. Il Sindaco può conferire incarichi ex art.110, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, mediante contratto a tempo determinato a soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla posizione da ricoprire, nonché di caratteristiche personali che li rendono idonei allo svolgimento di tali incarichi in rapporto alle scelte programmatiche.

2. Entro i limiti previsti dalla legge, il Sindaco può conferire incarichi dirigenziali al di fuori della dotazione organica, ex art.110, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000."

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I° DEMANIO E PATRIMONIO – FINANZA LOCALE – ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART.46 – FINANZA LOCALE

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle legge sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.07.2000, n°212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'Organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel Responsabile dell'Area di attività relativa.

3. Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.

ART.47 – BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

1. Il Bilancio di previsione è ispirato ai principi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario nel rispetto degli indirizzi del documento programmatico.

2. La relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione Siciliana da allegare al Bilancio debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali.

3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore.

4. Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.

ART.48 – INVENTARI – SERVIZI DI ECONOMATO

1. Apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari ed il servizio di economato.

ART.49 – ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.

La determinazione deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti."

ART.50 – IL REVISORE DEI CONTI-

1. Il consiglio comunale elegge un revisore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.

2. Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n.267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per l'elezione, per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi, per il trattamento economico e per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia:

3. Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio.

5. I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto; l'esercizio della funzione di revisore; l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni."

ART.51 – CONTROLLO DELLA GESTIONE-

1. I Responsabili di Area e/o Servizi eseguono, periodicamente, operazioni di controllo per verificare la rispondenza della gestione del bilancio relativo alle Aree e/o Servizi cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze accertate le predette figure redigono apposito verbale che, unitamente alle proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla Giunta ed al Revisore dei Conti. La Giunta, sulla scorta dei detti verbali, effettua una ricognizione generale della situazione economico-finanziaria e di gestione sottoponendola all'esame del Consiglio Comunale, segnalando qualsiasi anomalia riguardante la gestione e proponendo i relativi rimedi.

3. Qualora i dati relativi facciano prevedere uno squilibrio di bilancio, il Consiglio Comunale adotta, nei modi e termini di legge, apposita deliberazione per ripristinare l'equilibrio della gestione."

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART.52 – ATTIVITA' REGOLAMENTARE

1. Il Comune può emanare regolamenti per tutte le materie per le quali ha potestà amministrativa.

2. Gli schemi di regolamenti dovranno essere depositati, prima della discussione in Consiglio, presso la Segreteria comunale, per almeno cinque giorni al fine di consentire ai cittadini, singoli o associati, di proporre modifiche ed integrazioni.

3.I Regolamenti sono approvati dal consiglio Comunale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla loro ripubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva.

4.I Regolamenti sono accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART.53 – REVISIONE, ABROGAZIONE TOTALE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

1.Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità previste dalla legge.

2.La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di approvazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3.Lo Statuto abrogato rimane in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto.

4.Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previsti dalla legge.”